



COMUNE DI CANTALUPA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

**per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici**

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI
1	Oggetto del regolamento - Finanziamento
2	Definizioni
	CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»
3	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»
4	Scopo delle «sovvenzioni»
5	Carattere delle «sovvenzioni»
6	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»
7	Somministrazione delle «sovvenzioni»
	CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»
8	Soggetti beneficiari dei «contributi»
9	Scopo dei «contributi»
10	Carattere dei «contributi»
11	Procedura per l'assegnazione dei «contributi»
11bis	Contributi per assicurare ai cittadini i servizi di fognatura, altri servizi di pubblica utilità
12	Erogazione dei «contributi»
	CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»
13	Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
14	Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti
15	Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
16	Procedure per l'assegnazione degli «ausili finanziari»
	CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»
17	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
18	Scopo della concessione di «vantaggi economici»
19	Natura del «vantaggio economico»
20	Procedure per ottenere il «godimento di un bene comunale»
21	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
	CAPO VI - ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO
22	Istituzione dell'albo
23	Aggiornamento periodico dell'albo
24	Pubblicità dell'albo
	CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI
25	Riesame delle situazioni in atto
26	Termine per la conclusione dei procedimenti
27	Individuazione delle unità organizzative
28	Leggi ed atti regolamentari
29	Pubblicità del regolamento
30	Rinvio dinamico
31	Tutela dei dati personali
32	Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento - Finanziamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

3. Il Consiglio comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente i finanziamenti da destinare complessivamente e per settore alle attività di cui al comma 1.

Art. 2 - Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento:

a) per «*concessione di sovvenzioni*»: si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;

b) per «*concessione di contributi*»: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;

c) per «*concessione di sussidi ed ausili finanziari*»: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

— per «*sussidio*»: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

— per «*ausilio finanziario*»: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per «*attribuzione di vantaggi economici*»: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «collaborazioni» ed i «patrocini» senza concessioni in denaro.

CAPO II

CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»

Art. 3 - Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4 - Scopo delle «sovvenzioni»

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 5 - Carattere delle «sovvenzioni»

Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

Art. 6 - Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune **entro le ore 12 del giorno 20 novembre** dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

— l'oggetto dell'iniziativa;

— il grado di coinvolgimento dei cittadini;

— il costo complessivo e la somma da finanziare;

— l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;

— l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Comunale quando non predeterminate dal Consiglio Comunale.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 7 - Somministrazione delle «sovvenzioni».

1. Tutte le sovvenzioni, a seguito di richiesta degli interessati, saranno somministrate in esecuzione di apposita determinazione del responsabile del servizio.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III
CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»

Art. 8 - Soggetti beneficiari dei «contributi»

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 9 - Scopo dei «contributi»

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 10 - Carattere dei «contributi»

Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) *straordinario*: in caso di intervento «una tantum» teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) *continuativo*: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

Art. 11- Procedura per l'assegnazione dei «contributi»

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune **entro le 12 ore del giorno 20 novembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.**

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analogha richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Comunale se il contributo non è stato predeterminato dal Consiglio Comunale mediante l'individuazione del beneficiario e dell'entità dell'intervento stesso..

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 11 bis – Contributi per assicurare ai cittadini i servizi di fognatura e altri servizi di pubblica utilità

Possono inoltre essere erogati a soggetti realizzatori contributi che non eccedano il 50% della spesa necessaria per:

- Asfaltatura strade
- Allacciamento alla rete fognaria

relativamente ad abitazioni al fine di assicurare i vari servizi di pubblica utilità.

Le reti fognarie, una volta concesso il contributo, entrano a far parte del demanio del Comune, al quale spetteranno comunque i contributi di allacciamento di altri eventuali futuri utenti.

La Giunta eroga il contributo a seguito presentazione di regolare fattura e certificato di regolare esecuzione dei lavori con allegato certificato di ispezione.

Art. 12 - Erogazione dei «contributi»

1. I contributi predeterminati dal Consiglio Comunale e quelli assegnati dalla Giunta Comunale saranno erogati previa adozione di apposita determinazione del responsabile del servizio a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà autorizzare la concessione, sulla somma programmata, di acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa

CAPO IV
CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»

Art. 13 - Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per quanto non delegato ad altri Enti.

Art. 14 - Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo comune;
- b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Art. 15 - Procedure per l'assegnazione dei «sussidi»

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'assistente sociale o del competente Assessore.

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. **Entro il 20 di Novembre** dovrà essere presentata apposita domanda corredata da idonea documentazione per il rinnovo annuale.

4. Con apposito atto, la Giunta comunale, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di dicembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

Art. 16 - Procedure per l'assegnazione degli «ausili finanziari»

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio.

CAPO V
ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»

Art. 17 - Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera *d*):

- a*) le persone fisiche;
- b*) le persone giuridiche;
- c*) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 18 - Scopo della concessione di «vantaggi economici»

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 19 - Natura del «vantaggio economico»

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

- a.1* la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o inferiore al canone sociale;
- a.2* la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
- a.3* la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- a.4* la concessione di altri locali di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b.1* pubblico trasporto;
- b.2* trasporto scolastico;
- b.3* mensa;
- b.4* attività sportive gestite dal Comune;

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 20 - Procedure per ottenere il «godimento di un bene comunale»

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a*) dei motivi della richiesta;
- b*) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c*) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d*) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi e l'indicazione dei responsabili e legali rappresentanti.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi potrà essere richiesto il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per l'eventuale personale comunale di assistenza.

Art. 21 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata e, comunque, la erogazione di ogni prestazione sociale agevolata prevista dall'art.1, del D.Lgs.31 marzo 1998, n.109, troverà disciplina nel «Regolamento comunale per la erogazione di prestazioni sociali agevolate ». In casi eccezionali, su segnalazione del Servizio di assistenza sociale, la prestazione sociale agevolata, potrà essere erogata al di fuori del suddetto Regolamento Comunale con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

CAPO VI
ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 22 - Istituzione dell'albo

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, è istituito l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, convenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 23 - Aggiornamento periodico dell'albo

1. Annualmente, entro il 30 novembre, il responsabile del servizio cui è affidata la tenuta dell'albo, provvede al suo aggiornamento.

2. Tutti i soggetti cui, nel corso dell'anno precedente, sono stati erogati i contributi, sussidi o benefici di natura economica disciplinati dal presente regolamento, saranno inseriti nell'albo di cui al precedente art. 23. Per ciascun soggetto verrà indicata la natura del beneficio economico, l'importo erogato nonché la disposizione di legge o regolamentare sulla base della quale ha avuto luogo la erogazione.

Art. 24 - Pubblicità dell'albo

1. L'albo di cui al precedente art. 23, può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile del servizio preposto alla tenuta dell'albo assicurerà la massima facilità di accesso e di pubblicità.

2. Qualora l'organizzazione del servizio lo permetta, il responsabile del servizio provvederà ad informatizzare l'albo, consentendone l'accesso gratuito anche per via telematica.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi SEI dall'adozione del presente regolamento, il responsabile del servizio darà corso al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

Art. 26 - Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II	45 dalla data di esecutività del Bilancio
2	Concessione dei contributi di cui al Capo III	45 dalla data della domanda in caso di contributi per eventi straordinari
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV	Concessione di sussidi 30 dalla data della presentazione della domanda
		Concessione di ausili finanziari 30 dalla data della presentazione della domanda
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V	Godimento di un bene comunale 30 dalla data della presentazione della domanda

Art. 27 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 28 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 29- Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 30 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 31- Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 32 - Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune ed entrerà in vigore dopo 10 giorni di deposito presso la Segreteria Comunale, successivo all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.